

404. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1952 n. 355. Cessazione dell'applicazione delle disposizioni del testo della legge di guerra nei confronti del Giappone e delle persone fisiche giapponesi.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 28 aprile 1952 n. 99, ed è entrato in vigore il 29 aprile 1952.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 8 del Regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

1. Nei confronti del Giappone e delle persone giuridiche e fisiche giapponesi cessano di avere applicazione, per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni o aggiunte.

2. Per i beni, diritti, interessi dei quali il Giappone e le persone fisiche e giuridiche giapponesi siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non assoggettati per qualsivoglia ragione alle misure previste dal regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni e aggiunte, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facoltà stabilita dall'articolo 2 n. 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1902, e salvi gli obblighi derivanti dall'art. 18 del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.